



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

23/2016
Febbraio/13/2016 (*)
Napoli 23 Febbraio 2016

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7 del 28 gennaio 2016, interviene fornendo importanti chiarimenti in merito alle nuove regole di compensazione in F24 delle eccedenze di versamento e dei crediti 730 in vigore da gennaio 2015, chiarendo che non saranno applicate sanzioni nei confronti dei sostituti d'imposta che non si sono adeguati alla nuova disciplina sulle compensazioni come stabilito dall'articolo 15 del d.lgs. n. 175/2014.

Come noto, dal 1° gennaio 2015, come stabilito dall'articolo 15 del D.lgs. n. 175/2014, ***i sostituti d'imposta possono recuperare le somme rimborsate ai dipendenti in base ai prospetti di liquidazione dei modelli 730 e gli eventuali versamenti di ritenute o imposte sostitutive, effettuati in misura superiore a quella dovuta, esclusivamente mediante compensazione in F24, non più attraverso operazioni di compensazione "interna" di ritenute.***

Successivamente, con la ***risoluzione n. 13 del 10 febbraio 2015***, sono stati istituiti i codici tributo per consentire le operazioni di compensazione **esclusivamente** tramite il modello di pagamento F24 entro la prima scadenza del 16 febbraio 2015, riferite alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2015.

All'uopo, si ritiene cosa utile riepilogare i suddetti codici tributo con la loro modalità di esposizione in F24.

**CODICI TRIBUTO COMPENSAZIONE IN F24 RIMBORSI 730 E
VERSAMENTI IN ECCESSO.**

Per consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24 le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 175 del 2014, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- **"1631"** denominato "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
- **"3796"** denominato "Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
- **"3797"** denominato "Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014".

In sede di compilazione del modello F24:

- **il codice tributo 1631** è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati";
- **il codice tributo 3796** è esposto nella sezione "Regioni", contestualmente al codice regione desumibile dalla "Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome" pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati";
- **il codice tributo 3797** è esposto nella sezione "Imu e altri tributi locali", indicando nella colonna "Codice ente/codice comune", il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla "Tabella dei Codici Catastali dei Comuni" pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati".

CHIARIMENTI RISOLUZIONE

Orbene, ciò premesso, con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che alcuni sostituti d'imposta nella prima fase di applicazione della novella normativa di cui al d.lgs. 175/2014, hanno applicato le previgenti modalità di compensazione, indicando nel modello di pagamento F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai dipendenti, con l'intenzione di far emergere successivamente la compensazione effettuata con la presentazione tardiva di una delega di pagamento a saldo zero, oppure direttamente nella dichiarazione modello 770/2016.

Per meglio chiarire il tutto, all'uopo, l'Agenzia riporta un esempio in cui ***il sostituto d'imposta ha operato nel mese di febbraio 2015 ritenute per euro 100, vantando un credito derivante da un eccesso di versamento di ritenute effettuate nel mese di gennaio 2015 di euro 20.***

La corretta applicazione della nuova previsione avrebbe richiesto ***la rappresentazione nel modello F24 dell'importo di euro 100, nella colonna a debito con il codice tributo 1001, e dell'importo di euro 20, con il codice tributo 1627 nella colonna a credito,*** con un saldo finale a debito di euro 80. ***Taluni sostituti,*** invece, seguendo le modalità previgenti, ***hanno riportato erroneamente nella colonna a debito del modello di pagamento F24, con il codice tributo 1001, l'importo di euro 80,*** corrispondente alla differenza tra l'effettiva ritenuta operata nel periodo (100) e il credito derivante dall'eccesso di versamento del periodo precedente (20).

Ebbene, tenuto conto del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000), ***L'Agenzia ha precisato che tale comportamento non sarà punito ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997 secondo cui "per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi".***

La risoluzione, infine, rammenta che quest'ultima norma è nuova di zecca ed è applicabile dal 1° gennaio 2016 (comma 133, legge 208/2015, la Stabilità 2016).

Tutto quanto sopra, ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, sia nell'ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la compensazione solo nel modello 770/2016, sia nell'ipotesi in cui abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC